
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Eccezione di incompetenza territoriale: cosa accade se manca l'indicazione del giudice competente?

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'[art. 38 c.p.c.](#), la quale dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta ed impone di considerare l'eccezione come non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli [artt. 18, 19 e 20 c.p.c.](#), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Pertanto, è inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio qualora non si sia adeguatamente contestato la competenza per territorio del giudice adito sotto il profilo del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c., in quanto non hanno specificamente indicato dove sarebbe sorta l'obbligazione di risarcimento danni e quale sarebbe il giudice competente per territorio in relazione a tale profilo.

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 12.1.2016, n. 118

...omissis...

Con atto di citazione spedito per la notifica in data 29.6.2009, ccccconveniva in giudizio ccc per chiedere di: 1) dichiarare la competenza territoriale del giudice adito; 2) dichiarare la responsabilità precontrattuale dei convenuti in ordine al comportamento da essi tenuto in occasione delle trattative in corso con l'attore; 3) quantificare il danno conseguente subito dall'attore nelle seguenti somme: a) euro 700,00 per viaggi e trasferte effettuati; b) euro 2.500,00 per oneri notarili; euro 25.000,00 riferibili congiuntamente al danno subito per la liquidazione dei titoli convertiti nell'importo incartato negli assegni costituenti la caparra e per la perdita della possibilità di stipulare un contratto di analoga consistenza, in totale euro 28.200,00, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia; 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano in cccccccc comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 24.11.2009, nella quale eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Isernia; nel merito, contestavano la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto.

Assunta la prova testimoniale, all'udienza del 13.5.2015 la causa era riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dai convenuti, è inammissibile, in quanto, come già osservato nell'ordinanza del 20.12.2010, depositata in data 22.12.2010, i convenuti non hanno adeguatamente contestato la competenza per territorio del giudice adito sotto il profilo del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c. (cass. civ., sez. un., 27.4.1993, n. 4912), in quanto non hanno specificamente indicato dove sarebbe sorta l'obbligazione di risarcimento danni e quale sarebbe il giudice competente per territorio in relazione a tale profilo.

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., la quale dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta ed impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c, indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cass. civ., 18.2.2011, n. 3989; cass. civ., 25.11.2005, n. 24903; cass. civ., 16.10.2001, n. 12645).

Nel caso di specie, i convenuti, nella comparsa di risposta, si limitavano a dedurre che l'obbligazione di risarcimento danni non sarebbe sorta a Salerno, come assunto dall'attore, ma non indicavano in quale altro diverso luogo essa sarebbe sorta, né indicavano quale sarebbe stato il giudice competente per i territorio in relazione al criterio territoriale concorrente, di cui all'art. 20 c.p.c, del luogo in cui era sorta l'obbligazione risarcitoria.

Sempre in via preliminare, si osserva l'attore ha proposto solo domande dichiarative e di mero accertamento, in quanto ha chiesto di dichiarare la responsabilità precontrattuale dei convenuti e di quantificare i relativi danni da lui subiti, ma non ha proposto anche domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni di cui ha chiesto solo la quantificazione.

Tanto premesso, la domanda dell'attore volta a dichiarare la responsabilità precontrattuale dei convenuti risulta fondata, mentre risulta infondata e, pertanto,

deve essere rigettata l'ulteriore domanda di accertamento e quantificazione dei danni subiti, derivanti dalla responsabilità precontrattuale dei convenuti.

Ed invero, seppure dall'istruttoria espletata è risultato che i convenuti si siano rifiutati, senza un giustificato motivo, di stipulare con l'attore il contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Termoli, che avevano convenuto di stipulare all'esito di trattative tali da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del predetto contratto, pur tuttavia non risulta la prova dei conseguenti danni che l'attore assume di aver subito e di cui chiede il mero accertamento.

Non è contestato dalle parti che il contratto preliminare di compravendita non veniva stipulato alla data originariamente fissata del 9.5.2009, presso lo studio del notaio, drccc Salerno, in quanto gli assegni circolari predisposti dall'attori per il versamento della caparra (euro 150.000,00) erano stati intestati al figlio del medesimo allure, ccc che nel contratto era indicato quale promissario acquirente, per sé o per persona da nominare, e non, invece, ai convenuti, promittenti alienanti, i quali, per tale motivo, si rifiutavano di sottoscrivere il contratto preliminare.

A partire da tale momento le prospettazioni delle parti sono diverse tra loro.

In particolare, l'attore deduceva che veniva, concordato con i convenuti un nuovo incontro per il giorno 5.6.2009, presso il medesimo studio del notaio F. in Salerno, per la stipula del contratto preliminare, con predisposizione degli assegni circolari intestati al C. e alla S., metà ciascuno, come da loro richiesto, e che all'incontro del 5.6.2009 i convenuti non si presentavano, senza neppure avvertire.

I convenuti, a loro volta, deducevano (cfr., comparsa di risposta, terza pagina) che, in occasione del primo incontro del 9.5.2009, allorquando non veniva sottoscritto il contratto preliminare, le parti, in via approssimativa, decidevano di incontrarsi in una data successiva (che, comunque, doveva essere confermata) per meglio definire gli accordi, fermo restando, medio tempore, la redazione in contraddittorio dell'inventario dei beni mobili presenti nell'immobile, anch'essi oggetto di contratto.

Senonché i convenuti, risentiti ed insospettiti anche per il comportamento tenuto dall'attore in relazione alle modalità di pagamento della caparra, decidevano di interrompere le trattative e, subito dopo il 29.5.2009, contattavano il sig. cccc nei suoi confronti.

I testi escussi hanno confermato la prospettazione dei fatti offerta dall'attore, in quanto hanno dichiarato che, in occasione del primo incontro, allorquando i convenuti si rifiutavano di sottoscrivere il contratto preliminare di compravendita perché gli assegni circolari, portanti la somma da versare a titolo di caparra confirmatoria, erano intestati al figlio dell'attore, e non ai promittenti venditori, veniva fissata la data di un nuovo incontro, a distanza ravvicinata, per la sottoscrizione del contratto preliminare.

In particolare, la ccc 2009, il contratto preliminare, il cui testo era stato già predisposto, non veniva sottoscritto presso lo studio del cccccc in quanto gli assegni circolari, rappresentanti l'acconto del prezzo, risultavano intestati al figlio del promissario acquirente, ossia all'avv. ccc e non invece ai promittenti alienanti, i quali, non potendo incassare gli assegni, si rifiutavano di sottoscrivere il contratto; era stabilito in quell'occasione di fissare un nuovo incontro, dopo circa una settimana, in modo da predisporre assegni intestati, questa volta, ai promittenti alienanti.

La teste ribadiva che in sua presenza, quando al primo incontro le parti non sottoscrissero il contratto preliminare, veniva fissata la data per un nuovo incontro al solo fine di intestare gli assegni ai promittenti alienanti.

Il cccccc preliminare.

Il teste dichiarava che, subito dopo, era contattato per telefono dal cc il quale gli diceva che non voleva più vendere l'immobile al cc, sia per "il problema degli assegni", sia per altre divergenze; dopo la telefonata del ccc il teste provvedeva ad cc contenuto della stessa.

Il teste Y dichiarava che era presente all'incontro presso il notaio, fissato per la stipula del contratto preliminare, e confermava che i ccc di accettare gli assegni circolari, a titolo di caparra, in quanto non risultavano intestati a loro, ma al figlio cc o in

presenza del teste, in quell'occasione veniva stabilito che ci sarebbe stato un nuovo incontro presso il notaio in cui gli assegni sarebbero stati intestati direttamente a ccccc, metà ciascuno.

Dalle dichiarazioni dei testi risulta, pertanto, che, durante il primo incontro fissato presso lo studio del notaio gasano per la stipula del preliminare, nel quale i convenuti (promittenti alienanti) si rifiutavano, giustamente, di sottoscrivere il contratto preliminare, perché gli assegni circolari che avrebbero dovuto ricevere a titolo di caparra confirmatoria non erano intestati a loro, ma al figlio dell'attore, le parti convenivano di fissare, presso il medesimo studio del ccccc una settimana dopo, un nuovo incontro, di cui era stabilita anche la data, per la sottoscrizione del contratto preliminare, in modo da consentire a ccccdi predisporre assegni circolari intestati ai convenuti.

Per quanto emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi, nessun'altra riserva o perplessità, diversa da quella relativa all'intestazione degli assegni circolari, veniva manifestata dai convenuti durante il primo incontro fissato per la stipula del preliminare.

I convenuti, nella comparsa di risposta, deducevano che la bozza del contratto preliminare predisposta era difforme dagli accordi verbali presi, in quanto promissario acquirente risultava essere cccc figlio dell'odierno attore, che avrebbe dovuto acquistare o per persona da nominare; che la bozza del preliminare ricomprendeva anche, in spregio alle precedenti pattuizioni, la vendita indiscriminata dei beni mobili presenti nella villa, ma la clausola era indeterminata nell'oggetto, difettando l'inventario dei beni stessi.

Effettivamente, nella bozza del contratto preliminare di compravendita in atti (in fascicolo di parte attrice) la parte promissaria acquirente era indicata in ccccccc (figlio dell'odierno attore), che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare, ed era previsto che oggetto del contratto erano gli immobili con gli arredi, le suppellettili e quant'altro in essi contenuti, ma tali circostanze non risultano essere state determinanti per la mancata sottoscrizione del preliminare da parte dei convenuti, in quanto dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che l'unico motivo per cui, al primo incontro del 9.5.2009, i convenuti si rifiutavano di sottoscrivere il preliminare era l'intestazione degli assegni circolari, avvenuta in favore di cccc in favore dei medesimi convenuti, tanto che veniva fissato, a breve, un nuovo incontro per la stipula del definitivo, in occasione del quale l'attore avrebbe dovuto predisporre assegni circolari intestati ai convenuti. In tale contesto fattuale, nel quale i convenuti avevano ingenerato oggettivamente un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto preliminare al secondo incontro fissato, appare senza giustificato motivo la rottura delle trattative da parte dei medesimi convenuti, ex art. 1337 c.c., ed, in particolare, il rifiuto da essi opposto alla stipula del preliminare nel predetto secondo incontro fissato, nel quale avrebbero ricevuto, a titolo di caparra confirmatoria, assegni circolari loro intestati.

Pur tuttavia, l'attore, pur essendone onerato, non ha fornito la prova dei danni di cui ha richiesto l'accertamento e la quantificazione.

I convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione dell'attore a far valere le domande proposte, sul presupposto che nella bozza del preliminare predisposto, e che essi si rifiutavano di sottoscrivere, figurasse come promissario acquirente non l'attore, ma suo figlio, ffffff L'eccezione non è fondata, in quanto l'attore, pur apparendo terzo in relazione al contratto preliminare, poi non sottoscritto per rifiuto dei convenuti, potrebbe aver subito danni per la mancata stipula del predetto contratto preliminare, tenuto conto che, per quanto risulta, era stato lui a seguire tutte le trattative contrattuali con i convenuti finalizzate alla stipula del contratto preliminare ed era, in ogni caso, lui a fornire la provvista per il pagamento del prezzo del bene oggetto del preliminare, poi non concluso.

Con specifico riferimenti ai danni dedotti, l'attore assumeva di aver subito è danni pari a euro 700,00 per viaggi e trasferte inutilmente effettuati, ma non sono stati forniti elementi a dimostrazione di tali asseriti danni e del loro ammontare.

Allo stesso modo, non risulta la prova del pagamento, da parte dell'attore, dei dedotti oneri notarili dell'ammontare di euro 2.500,00.

Infine, l'attore ha allegato danni dell'ammontare di euro 25.000,00, cumulativamente, sia per la liquidazione dei titoli convertiti nell'importo di cui agli assegni circolari, sia per la perdita della possibilità di stipulare un contratto di analoga consistenza, senza distinguere tra l'importo imputabile alla prima voce di danni e l'importo imputabile alla seconda voce di danni.

Anche tali voci di danni sono rimaste prive di riscontro probatorio.

Con particolare riferimento ai danni per la perdita della possibilità di stipulare un contratto di analoga consistenza, si rileva che l'attore, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 15.2.2010, quando erano, ormai, maturate le preclusioni istruttorie, attraverso i capitoli di prova nn. 7) e 8), introduceva, quali fatti ulteriori, che egli nel maggio 2009 aveva in corso una trattativa per l'acquisto di un immobile in Salerno per il prezzo di euro 350.000,00; che tale prezzo risultava di particolare convenienza in quanto il valore di mercato dell'immobile era non inferiore a euro 380/400.000,00; che tale trattativa fu lasciata cadere e quando l'attore, nel settembre 2009, tentò di riprenderla, apprese che nelle more l'immobile era stato venduto.

A prescindere da ogni considerazione sulla intempestività dell'allegazione di tali fatti, veicolati nel giudizio attraverso la richiesta di prova testimoniale, articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., quando erano, ormai, maturate le preclusioni istruttorie, in ogni caso, le dichiarazioni dei testi escussi sono state sul punto vaghe e generiche e, pertanto, non idonee a provare che l'attore, a causa delle trattative intercorse con i convenuti, perdeva la possibilità di acquistare altro immobile a euro 30/50.000,00 in meno rispetto al prezzo di mercato.

ffffff

Nessun altro teste riferiva circostanze sul punto.

Risulta in atti (in fascicolo di parte attrice) proposta di acquisto di un appartamento sito in Salerno, fff sottoscritta dall'attore in data 1.4.2009, per il prezzo di euro 350.000,00, nonché successiva dichiarazione del 10.5.2009 dei F. di rinuncia all'acquisto per sopravvenute esigenze".

In definitiva, dalle risultanze istruttorie acquisite non risulta il motivo per cui ccc lasciava cadere le trattative per l'acquisto dell'immobile a Salerno, in via Zffe, soprattutto, non risulta quale danno il Fff abbia subito per aver abbandonate tali trattative, in quanto non risulta che il bene sarebbe stato acquistato ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma, anzi, il teste fff riferiva che il prezzo preteso dai venditori era pari a euro 400.000,00 e in euro 400.000,00 era indicato dallo stesso attore il prezzo di mercato del bene (cfr., memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dall'attore in data 15.2.2010, ultimi due capitoli di prova).

Da quanto precede deriva che la domanda dell'attore di mero accertamento e quantificazione dei presunti danni subiti deve essere rigettata, perché infondata. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Rosaria Morrone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la responsabilità precontrattuale dei convenuti; rigetta la domanda dell'attore di accertamento e quantificazione dei danni; compensa tra le parti le spese del giudizio.